



MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE"

Via Alessandro Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/A, Roma; Tel +39 06 5740751
PEO rmic805003@istruzione.it - PECrmic805003@pec.istruzione.it- SITO www.icelsamorante.gov.it
C.M. RMIC805003 - C.F. 97198000586 C.U. UF1X4R

CIRCOLARE N. 25

Ai genitori dell'i.c. Elsa Morante

Ai docenti dell'i.c. Elsa Morante

Al personale ATA

AIDSGA

Al sito web

Oggetto: Linee guida e disposizioni organizzative in caso di sciopero.

Con riferimento alle indizioni di sciopero, si rende necessario trasmettere le presenti disposizioni al fine di coniugare i diritti dei lavoratori e la corretta informazione alle famiglie per garantire la sicurezza e la tutela degli alunni in ogni circostanza e situazione.

Le disposizioni che seguono tengono conto di norme legislative (L. 146/90) e pattizie (CCNL scuola vigente), delle responsabilità genitoriali e degli adulti cui sono affidati i minori (previste dal Codice Penale) oltre che delle seguenti specifiche disposizioni:

- l'art. 25 D.lgs. 165/2001;
- gli artt. 2046 e 2047 del Codice Civile;
- gli artt. 22 e 23 del T.U 10.1.57 n.3 e dall'art. 2048 del Codice Civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della Legge 11.7.80 n. 312;
- Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del 02/12/2020.
- il D.lgs. 81/2008, Testo Unico sulla sicurezza.

La gestione dell'azione di sciopero afferisce a tre aspetti generali e relative norme a garanzia del cittadino:

1. Garanzia del servizio pubblico. È possibile interrompere il servizio pubblico per giustificati motivi solo per assemblee sindacali, indizione di sciopero (per l'intera giornata o brevi) oppure per il configurarsi di una situazione di pericolo per la sicurezza degli alunni.

2. Garanzia di rispetto delle norme di sicurezza e vigilanza sui minori. Le norme inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro (D Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.) ed alla vigilanza sui minori dei

precettori (c.c. art 2048) impongono di prevedere le possibili situazioni in cui si può prefigurare una condizione di rischio o pericolo per gli alunni. È bene evidenziare che l'obbligo di vigilanza diventa preminente rispetto all'attività didattica e che a tale obbligo è soggetto sia il personale docente sia il personale ATA.

3. Garanzia del diritto allo sciopero. Secondo l'art. 10, comma 5, dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel Comparto Istruzione e Ricerca, i dirigenti scolastici, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, possono adottare tutte le misure organizzative utili a garantire l'erogazione del servizio nel rispetto della legge e delle norme pattizie.

Il Dirigente, come previsto dell'articolo 3 comma 4 dell'accordo sopra citato, in occasione di ogni sciopero, invita in forma scritta il personale a comunicare, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile. Il Dirigente scolastico, dunque, dovrà informare le famiglie invitando i genitori o tutori e/o gli esercenti la responsabilità genitoriale, a controllare gli avvisi diramati sui servizi che sarà possibile garantire, prima di lasciare a scuola il/la proprio/a figlio/a.

Il Dirigente scolastico, infatti, acquisite le comunicazioni pervenute dal personale, valuta l'effetto e l'impatto previsto sul servizio didattico e sull'interruzione della attività e conseguentemente può procedere disponendo un servizio ridotto o ancora sospendendo del tutto le lezioni qualora non sia in grado di garantire il servizio.

Qualora sulla base dei dati in possesso non sia possibile conoscere preventivamente l'effettiva incidenza dello sciopero sulla funzionalità della scuola, la mattina stessa dello sciopero il dirigente o i suoi collaboratori ed in assenza il docente più anziano in servizio, verificherà, in funzione del personale che effettivamente prende servizio, le attività che riuscirà a garantire limitatamente al periodo di tempo che può essere coperto dal personale che non ha aderito allo sciopero (e senza incrementarne l'orario giornaliero).

In queste circostanze l'ingresso degli alunni è posticipato di 10 minuti per consentire la verifica del personale che prende servizio e i genitori dovranno attendere la comunicazione ufficiale delle classi che potranno entrare.

Si raccomanda, pertanto, alle famiglie in occasione delle giornate di sciopero di:

- **accompagnare personalmente i propri figli a scuola**, assicurandosi della presenza del personale ed acquisendo informazioni sulla situazione dai docenti Collaboratori, (in mancanza di questi, il docente più anziano in servizio);
- **garantire la massima reperibilità telefonica nelle giornate di sciopero.**

In sintesi, il dirigente scolastico o chi lo sostituisce in caso di assenza o sciopero dello stesso, valutati gli elementi a sua disposizione la mattina stessa dello sciopero

- a) può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario, comunicandolo ai docenti e alle famiglie
- b) può sospendere le lezioni se non può garantire neanche un minimo servizio
- c) può disporre la chiusura delle varie sedi nell'eventualità in cui non sia possibile in alcun modo procedere all'apertura per mancanza totale del personale in servizio.

In carenza del personale ATA i docenti dovranno naturalmente intensificare l'azione di sorveglianza nelle fasi di entrata e di uscita, nell'intervallo e nell'utilizzo dei servizi da parte degli

alunni. In ogni caso tutto il personale non aderente allo sciopero si adopererà per garantire la vigilanza sui minori presenti a scuola.

La mattina dello sciopero:

- Il personale in servizio dovrà firmare il registro delle presenze; **si ricorda che il personale docente è ordinariamente tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.**
- Il personale la cui firma non sia desumibile dall'apposito registro all'ora d'inizio del proprio turno di servizio e che non abbia avvisato la Segreteria del ritardo motivato o di altro genere di assenza che non sia lo sciopero, sarà considerato in sciopero.
- In base agli elementi acquisiti anche dal registro firma, il Dirigente Scolastico e/o il Collaboratore del Dirigente Scolastico e/o il Docente con più anzianità di servizio comunicherà alle famiglie e al personale le modalità di funzionamento o l'eventuale sospensione/riduzione del servizio.
- In caso di sciopero del personale A.T.A. verranno garantiti i contingenti minimi essenziali nei casi previsti dalle norme legislative e contrattuali vigenti; in caso di sciopero del personale docente non sono previsti contingenti minimi.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Atala Grattarola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/1993